PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti

APAC
Servizio Appalti
Via Dogana, 8 – 38122 Trento
0461.496444 – 0461.496422
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

BANDO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE PASSO S. GIOVANNI – LOCALITÀ CRETACCIO UNITÀ S. ISIDORO VIABILITÀ INTERNA A S. GIORGIO: TRATTA S. ISIDORO, CONGIUNTAMENTE AL TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' DELL'IMMOBILE denominato "Casa cantoniera Carbonare Folgaria" - S.S. 349 al km 25,980 - e tavolarmente contraddistinto nella p. ed. 1962 C.C. Folgaria, A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO.

(Determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità n. 66 dd. 11/11/2016)

Trento, 11 novembre 2016
Prot. n. S171/2016/599026/3.5/1563-16

Gara telematica n.: AT 40454
Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 24 gennaio 2017- ORE 12:00

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

PREMESSO che:

a) l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio Appalti si avvale, quale strumento informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento di seguito chiamato Sistema (SAP-SRM);

b) per accedere al Sistema è necessario:
- possedere la dotazione tecnica minima indicata alla Sezione I, capitolo 1, paragrafo 1.2 dell'allegata "**Guida operativa – Presentazione offerta. Gara telematica – procedura aperta"** di seguito denominata **"Guida Operativa"** allegata al presente bando di gara;
- essere registrati a sistema secondo la procedura meglio descritta nella "**Guida operativa – Registrazione dell'operatore economico al sistema di e-procurement della provincia autonoma di Trento"** allegata al presente bando di gara e disponibile on - line al seguente link: http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/doc/A-EPR-IO-ME-Registrazione.pdf;

c) la documentazione integrale di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp (Accedi ai servizi e-procurement) previa registrazione secondo quanto specificato al successivo punto 13;

d) la gara si svolgerà mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAP-SRM DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, della DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L'OFFERTA TECNICA E l'OFFERTA ECONOMICA con le modalità di seguito indicate, ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016 e dell'art. 30 commi 5bis e 5 bis1 della L.P. 26/93 del Titolo IV, capo V del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9/84/LEG d'ora in avanti denominato Regolamento attuativo della L.P. 26/93, dell'art. 9 della L.P. 2/2016 e delle Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 1830 di data 31/08/2012 e n. 1106 di data 29/06/2015, nonchè della successiva Deliberazione di data 11/11/2016.

ATTENZIONE! PROCEDURA CON VALUTAZIONE ANOMALIA OFFERTA MEDIANTE METODO ELETTRONICO SEMPLIFICATO ai sensi dell'art. 30 commi 5bis e 5bis 1 della l.p. n. 26 del 1993.

Al fine della produzione delle analisi prezzi di cui al predetto articolo 30, commi 5bis e 5bis 1, l'Amministrazione mette a disposizione dei partecipanti i seguenti documenti:

1. - Analisi dettagliata dei prezzi unitari del progetto, predisposta dalla Provincia;
2. – "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" al paragrafo 4.3;
3. - "Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile", da compilare da parte dei concorrenti.

ATTENZIONE: Si informano **le Imprese** che il bando di gara, i modelli per rendere le dichiarazioni, l'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", la "Guida operativa – Registrazione dell'operatore economico al sistema di e-procurement della provincia autonoma di Trento" e la "Guida Operativa", sono disponibili anche sul sito internet http://www.appalti.provincia.tn.it.
Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti verranno caricate a sistema SAP-SRM insieme alla documentazione di gara, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara. Detti atti saranno altresì pubblicati, anche mediante avviso, sul sito internet http://www.appalti.provincia.tn.it.
Si invitano pertanto sin d'ora i concorrenti a visionare costantemente detti siti.
Si ricorda altresì ai concorrenti di seguire le modalità di presentazione dell'offerta come di seguito specificate, **pena la non ammissibilità dell'offerta**.

Tutto ciò premesso, la **Provincia Autonoma di Trento** – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare - Via Dogana 8, Trento, telefono 0461/496444, fax 0461/496422, **indirizzo PEC** serv.appalti@pec.provincia.tn.it, intende appaltare, a mezzo di procedura aperta mediante sistema telematico, i seguenti lavori:

1. Descrizione dell'opera: affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 30 bis della LP 26/93, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016, dei lavori di cui al paragrafo 1.1, con sostituzione parziale delle somme costituenti il corrispettivo del contratto con trasferimento degli immobili di cui al successivo paragrafo 1.2, ai sensi dell'art. 30.1 della L.p. 26/93.

CIG: 6861865E1E

1.1 Descrizione dell'opera: gli interventi previsti sono:
L'intervento prevede la realizzazione, in corrispondenza dell'attuale sedime di via S. Isidoro ad Arco (TN), una strada a doppio senso di marcia a raso qualificata come strada extraurbana secondaria di classe C2, per una lunghezza di circa 577 m. L'intervento comprende la realizzazione di una nuova intersezione con la S.P.118 (via Aldo Moro) mediante l'inserimento di una rotatoria sulla S.P. 118 e la realizzazione di una pista ciclopedonale parallela al nuovo asse principale di via San Isodoro. Le nuove opere includono un sottopasso ciclabile in attraversamento alla nuova rotatoria in corrispondenza dalla S.P. 118 ed un sottopasso all'asta principale lungo via Narzelle.

1.2 Descrizione degli immobili oggetto del trasferimento:
A titolo di corrispettivo parziale dell'appalto è prevista, la cessione in proprietà dell'immobile denominato "Casa cantoniera Carbonare Folgaria" - S.S. 349 al km 25,980 - e tavolarmente contraddistinto nella p. ed. 1962 C.C. Folgaria. Il bene è stato individuato nell'elenco dei beni immobili non più strumentali agli interessi pubblici, approvato con delibera della Giunta provinciale n.1811 di data 14.10.2016 e s.m..
Il bene immobile oggetto della cessione a titolo di parziale corrispettivo riguarda un lotto isolato composto da un fabbricato con annesso terreno pertinenziale un tempo funzionalmente destinato a Casa Cantoniera; il **valore complessivo di € 326.241,75.=** è stato stimato dal Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica (si veda elaborato progettuale: Valutazione della Casa Cantoniera in Folgaria p.ed. 1962 in cc Folgaria).

L'Appalto prevede l'esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione dei beni immobili ai sensi dell'art. 30.1 della LP 26/93.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 30.1 della LP 26/93 **la gara si intenderà deserta se non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene immobile.**
Le offerte saranno escluse se non conterranno l'offerta per l'acquisizione del bene immobile da parte dello stesso concorrente.

2. Luogo di esecuzione dei lavori: COMUNE DI ARCO
Indirizzo: via San Isidoro – 38062 – Arco (TN)

3. Termine di esecuzione dei lavori: 450 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori; nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati in complessivi giorni 35 (rif. art. 10 del Capitolato speciale di appalto);

4. I lavori sono finanziati nel seguente modo: contributo PAT e alienazione bene immobile di proprietà della PAT;

6. I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dagli specifici articoli del Capitolato Speciale d'Appalto che si richiamano integralmente;

7. Importo complessivo di appalto: **Euro 3.538.216,97.- di cui:**

a) **EURO 3.268.374,75.-** per lavorazioni soggette a ribasso;

b) **EURO 269.842,22.-** per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

In **sostituzione parziale** delle somme di denaro costituenti il corrispettivo sopra indicato, è previsto il trasferimento all'affidatario della proprietà del bene immobile indicato al precedente paragrafo 1.2, il cui valore di stima è pari ad **€ 326.241,75.=**

Su richiesta dell'aggiudicatario potrà essere autorizzata l'immissione nel possesso dei suddetti immobili dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.

Il trasferimento definitivo della proprietà potrà essere disposto, ai sensi del comma 2 dell'art. 30.1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo dei lavori.

8. Classificazione dei lavori:

CATEGORIA PREVALENTE:

Categoria **OG3** (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tramviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari) per Euro **3.283.143,20.-**, di cui:

a. Euro 3.015.502,03 per lavorazioni soggette a ribasso;
b. Euro 267.641,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

CATEGORIE SCORPORABILI ED INTERAMENTE SUBAPPALTABILI:

Categoria **OS21** (Opere Strutturali Speciali) per Euro **255.073,77**.-, di cui:

a. Euro 252.872,72 per lavorazioni soggette a ribasso;
b. Euro 2.201,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Si evidenzia che per la stipulazione del contratto di appalto e per l'autorizzazione di subappalti relativi ai settori che di seguito verranno elencati la Stazione appaltante, in luogo dell'acquisizione della comunicazione o dell'informazione antimafia, deve avvalersi degli appositi elenchi (white list), istituiti presso ogni Prefettura.
Con riferimento all'appalto oggetto del presente bando, le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 co. 53 della legge n. 190/2012 per le quali è richiesta l'iscrizione nella "White list", sono le seguenti:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi;
- guardiania dei cantieri

9 Il presente appalto costituisce l'appalto principale (A1) di una serie di appalti sequenziali necessari ad assicurare la funzionalità dell'opera, che saranno oggetto di distinte procedure come meglio specificato all'art. 13 bis del capitolato speciale d'appalto.
Il Programma generale dei lavori comprensivo dei tempi delle procedure da eseguire è riportato nell'elaborato progettuale ET-140-I.1-035-Programma Generale degli appalti sequenziali.

10. Il contratto di appalto sarà stipulato a corpo.

11. L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 30 bis della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L.p. 2/2016 e con le modalità procedurali dell'art. 62 e del Titolo IV Capo V del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara, nell'elaborato allegato denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", sulla base del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati di progetto.
La valutazione dell'anomalia sarà effettuata ai sensi dell'articolo 30, commi 5bis e 5bis1, della L.P. 26/1993 e sulla base di quanto disposto al successivo paragrafo 5 e 7 e al paragrafo 4.3 dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

L'appalto verrà aggiudicato all'offerta che otterrà il punteggio complessivo maggiore (somma punteggio offerta tecnica e punteggio offerte economiche) secondo le modalità indicate nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" e che

sarà ritenuta dall'Amministrazione complessivamente congrua secondo quanto meglio disciplinato e specificato nel bando di gara e nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta".

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia integralmente all'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

12. NON è previsto il SOPRALLUOGO obbligatorio accompagnati da un tecnico dell'amministrazione;

13. Documentazione disponibile per i concorrenti:

Il presente bando di gara, gli elaborati progettuali, l'"Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile", i modelli per rendere le dichiarazioni (i istanza di partecipazione, DGUE, Dichiarazione di subappalto, modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria e dichiarazione per l'attestazione imposta di bollo) , l'elaborato **"Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" con le schede allegate per rendere le dichiarazioni** e **la "Guida Operativa"** sono caricati sul sistema SAP SRM e sono accessibili solamente previa registrazione a sistema SAP SRM secondo quanto previsto al precedente punto 13.

Il presente bando di gara, l'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" e le Guide Operative sono altresì disponibili sul sito internet **http://www.appalti.provincia.tn.it**/ ovvero possono essere ritirati in copia presso l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare, via Dogana, n. 8 – 38122 Trento (tel.: 0461/496444 – telefax 0461/496422 - **indirizzo PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it)**, nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

Gli elaborati progettuali sono in visione presso l'Amministrazione sopra indicata nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali disponibili presso la stazione appaltante.

Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara, si è proceduto a caricare sul sistema i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle "compresse". Quindi, nella sezione "Dati di testata – Documenti" si potranno aprire le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Elaborati progettuali, Sicurezza, Documentazione da caricare a sistema ecc.). Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l'apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, "invia a/Cartella compressa", oppure "Apri con /Cartelle compresse"), anche in formati proprietari, quali Winzip, WinRar.

La consultazione dei files in formato "dwf" può avvenire mediante l'installazione dell'applicativo gratuito scaricabile all'indirizzo:
(http://ww.autodesk.it/adsk/servlet/pc/index?siteID=457036&id=14595470).

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale possono essere richiesti **entro il giorno 12 dicembre 2016**, ai sensi del Piano anticorruzione 2016-2018**, ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, inviando, nell'intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica ed il termine di richiesta chiarimenti:

*** per le imprese già registrate a sistema SAP-SRM:** inviando una o più richieste di chiarimento all'interno del sistema SAP-SRM, con le modalità di cui al paragrafo 3.1 – Capitolo 3 – Sezione II della Guida Operativa;
*** per le imprese non registrate a sistema SAP-SRM:** inviando una comunicazione all'indirizzo PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it.

L'Amministrazione riscontrerà le richieste di chiarimento di natura amministrativa e tecnica entro il giorno 22 dicembre 2016.

Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara verranno caricate a sistema SAP-SRM, insieme alla documentazione di gara, e contestualmente detti atti saranno altresì pubblicati sul sito internet http://www.appalti.provincia.tn.it.
Si invitano pertanto sin d'ora i concorrenti a visionare costantemente detti siti in quanto non viene fornita risposta diretta al concorrente.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'utilizzo del sistema dovranno essere effettuate contattando il **call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786**.
Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste al CSD le stesse dovranno essere effettuate **almeno ventiquattrore (24 ore) prima** della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.
Oltre tale termine non potrà essere garantita l'assistenza.

Ai sensi dell'art. 81 comma 2 del Regolamento della L.P. 26/93 (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg), l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, con apposito provvedimento, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni della piattaforma informatica, accertate dal gestore del sistema, tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica. Detto/i provvedimento/i verrà/nno caricato/i a sistema SAP-SRM insieme alla documentazione di gara ed altresì verrà/nno pubblicato/i e contestualmente sul sito internet http://www.appalti.provincia.tn.it.
Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara **s'invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione e caricati a sistema all'interno dei "Dati Generali" nella sezione "Informazioni Acquirente" nella cartella compressa denominata "Documentazione da caricare a sistema"**. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Le comunicazioni, da parte dell'Amministrazione, individuate dall'art. 25 della LP 2/2016 e dall'art. 76 del D.lgs. 50/2016 le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nell'istanza di partecipazione di cui al paragrafo 4.1, con l'avvertenza che nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo verrà successivamente richiesto al concorrente di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione.
Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono pubblicati nel sito internet www.appalti.provincia.tn.it, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi e tecnico-professionali, sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti e con le modalità indicate al paragrafo 2.2 .

Procedura NON soggetta ad AVCPASS (in quanto procedura interamente gestita con sistemi telematici)

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammesso alla procedura aperta svolta con **gara telematica (n. 40454),** il concorrente dovrà inviare la propria offerta **esclusivamente attraverso il sistema**, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella "Guida Operativa" e nel presente bando di gara;

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 gennaio 2017

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell'offerta) sono indicate alla sezione III della Guida Operativa.
Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi **di aver caricato a sistema** i seguenti documenti **firmati digitalmente**.

I seguenti documenti da classificare nella categoria **"Allegato amministrativo"** come indicato al paragrafo 1.1 – capitolo 1 – sezione III della "Guida Operativa":
1. l'**istanza di partecipazione** di cui al successivo paragrafo 4.1 del presente bando di gara;
2. il **Documento di gara unico europeo – DGUE** - di cui al successivo paragrafo 4.1;
3. la documentazione comprovante la costituzione del **DEPOSITO CAUZIONALE** di cui al successivo paragrafo 4.2;
4. la **ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo** di € 140,00.- (centoquaranta/00) a favore **dell'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione**, con le modalità indicate al successivo paragrafo 4.3;
5. l'eventuale **documentazione/dichiarazioni di cui ai successivi paragrafi 4.4, 4.5 , 4.6, 4.7 , 4.8 e 4.9.**

I **documenti richiesti dall'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (al paragrafo 3.1) e costituenti L'OFFERTA TECNICA** sono da presentare con le modalità disciplinate al successivo paragrafo 3.B), sono da classificare nella categoria **"Allegato tecnico"** come indicato al paragrafo 1.1 – capitolo 1 – sezione III della "Guida Operativa".
Il mancato caricamento a sistema o la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste ai paragrafi 3 e 3B. dei documenti comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero dell'offerta tecnica, secondo quanto indicato nell'elaborato "Parametri e Criteri di Valutazione delle offerte".

I seguenti documenti da classificare nella categoria **"Allegato economico",** come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della "Guida Operativa":
1. il documento **"Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile"** (soggetto ad imposta di bollo) - redatta secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.A);
2. **Documento di sintesi dell'offerta** (soggetto ad imposta di bollo);
3. *(eventuale)* **Dichiarazione di subappalto** (soggetto ad imposta di bollo);
4. **Documentazione** attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta per la gara in oggetto;

Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo la modalità prevista al paragrafo 3.A del presente bando di gara o l'errata classificazione nella categoria **"Allegato economico"** anche di uno solo dei documenti "**Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile", "Documento di sintesi",** di cui ai precedenti punti n. 1 e 2, comportano **L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.**

Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo la modalità prevista al paragrafo 3.A.3 del presente bando di gara, della **Dichiarazione di subappalto**, di cui al precedente punto 3, è da considerarsi **A PENA DI ESCLUSIONE** nei casi in cui sia dovuta.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "**Notifica offerta presentata**" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato al capitolo 4 – sezione II della Guida Operativa.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO 26 GENNAIO 2017 ALLE ORE 09:00, PRESSO L'AGENZIA PER GLI APPALTI E CONTRATTI - VIA DOGANA, 8 - 38122 TRENTO – SALA ASTE.

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi attraverso il sistema SAP-SRM, mediante notifica della presenza di una comunicazione ai loro indirizzi di posta elettronica certificata (pec).

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara previa identificazione mediante esibizione di valido documento di riconoscimento.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.p. 26/93 , in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.2.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 36, comma 1 lett. e-bis) della L.p. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013.

Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si riporta di seguito un estratto dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e l'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 80/2016:

Art. 186-bis del R.D. 267/1942

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonchè di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 80/2016

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:
a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.
L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:
a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato,

contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.
I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

Le Imprese singole ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE. L'inosservanza di tale divieto determina l'**ESCLUSIONE** dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo di cui al successivo paragrafo 4.1., limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 47 del D.Lgs. 163/2006.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 14 della L.p. 2/2016, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica dei requisiti che le suddette attività non costituiscano elemento in grado di aver falsato la concorrenza. In sede di partecipazione andrà compilata la parte III, lett. C del DGUE, fornendo informazioni dettagliate in merito all'attività esperita.

AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2016-2018, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all'espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento dell'ente per conto della quale viene esperita la procedura.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2016-2018, l'appaltatore sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1217/2014, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente delegante, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.

AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 20 della L.P. 2/2016.
In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.6.

2.2 ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016 e dell'art. 57 della direttiva 2014/24/UE, in combinato disposto con l'art. 80 del D.lgs. 50/2016, allegati al presente bando sotto la lettera C (estratto normativo);

B) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti.

1) **attestazione di qualificazione**, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata**, in corso di validità,** per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l'attestazione SOA dovrà riportare **l'indicazione, in corso di validità, del possesso della <u>certificazione</u> di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000**, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Si precisa che:

A. la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

B. Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;

C. Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

D. I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Il **requisito sopra indicato** dovrà essere posseduto dai concorrenti, **a pena di esclusione**, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

L'impresa **singola** può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile per i singoli importi.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e subappaltabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

<u>Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.</u>

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all'art. 36, comma 1, lett. d), e) ed f) della L.p. 26/93 **di tipo orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. **di tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e interamente subappaltabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO

Ai sensi dell'art. 48, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.
Tali soggetti **di tipo misto** sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. Inoltre nell'ambito dell'associazione di tipo orizzontale finalizzata all'assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente l'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

I requisiti di qualificazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L'ESCLUSIONE.
Ai sensi dell'art. 22 della L.p. 2/2016, fermi restando gli obblighi dichiarativi di cui al successivo paragrafo 4, il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione sarà verificato in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, oltre all'operatore economico sottoposto a verifica a campione, a seguito dell'aggiudicazione, fatto salvo quanto dichiarato nel successivo capoverso – lettera a).

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:
a) delle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte III, sezioni A e B del DGUE), **ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte.** A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara;
b) delle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte III, sezioni C e D del DGUE), **durante la fase di verifica dei requisiti,** secondo quanto specificato al paragrafo 8 del bando.

3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

3.A) MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL' OFFERTA ECONOMICA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI CONGIUNTAMENTE ALL'OFFERTA PER L'ACQUISIZIONE DEL BENE IMMOBILE E SUA SOTTOSCRIZIONE

Il documento "Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile" compilato secondo il successivo paragrafo 3.A.1, il "Documento di sintesi dell'offerta" compilato secondo il successivo paragrafo 3.A.2 e la dichiarazione di subappalto di cui al successivo paragrafo 3.A.3 (tutti soggetti ad imposta di bollo) **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante dell'impresa o un suo procuratore) con estensione **.pdf.p7m** e **classificati nella categoria "Allegato economico",** come indicato ai paragrafi 1.1 e 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
Il documento "Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile" e il "Documento di sintesi dell'offerta" devono essere classificati nella categoria **"Allegato economico", a pena di esclusione**.

3.A.1 MODALITA' DI COMPILAZIONE E FIRMA DEL DOCUMENTO "Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile"

- **OFFERTA per l'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Ai sensi dell'art. 16, comma 6 della LP 2/2016 non sono ammesse offerte in aumento.

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione integrale del modulo denominato "Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile" , ai sensi dell'art. 57 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26), e tenuto conto di quanto specificato nel documento "Parametri e Criteri per la valutazione delle offerte", secondo le modalità di seguito specificate.

Il predetto modulo è un file .pdf caricato a sistema unitamente agli altri elaborati della presente procedura di gara e dovrà essere compilato secondo le modalità di seguito indicate.

L'offerente dovrà compilare:
- **obbligatoriamente** entrambi i seguenti campi **"Spese generali impresa"** e **"Utile d'impresa"** (i relativi dati dovranno essere inseriti nel formato decimale, ad esempio 0,12 indica 12%, 0,10 indica 10%);
- **almeno uno** dei seguenti campi: **"Costo Manodopera IMPRESA"**, **"Costo Noli e Trasporti IMPRESA"** e **"Costo materiali IMPRESA",** espressi in euro;

Automaticamente, il file di cui sopra:
- **calcola il "Prezzo unitario" (in cifre e in lettere) moltiplicando la somma dei costi relativi a: manodopera, noli e trasporti e materiali per le spese generali e per l'utile d'impresa indicati dal concorrente;**
- **calcola il prodotto** del prezzo unitario moltiplicato per la quantità indicata dall'Amministrazione (prezzi complessivi parziali), inserendo il relativo importo nel **campo "Importo totale"**;
- **calcola il "Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza"**, espresso in cifre ed in lettere, e derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali;
- **calcola la percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola**, che risulterà espressa in cifre ed in lettere in calce al documento "Analisi dei prezzi unitari e lista delle lavorazioni e forniture. Si precisa che l'arrotondamento avviene all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

N.B. SI SEGNALA CHE IL MODULO "ANALISI/LISTA DEI PREZZI UNITARI E OFFERTA PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE" FORNISCE IN AUTOMATICO IL MESSAGGIO **"ATTENZIONE ALL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA OFFERTA!"**, QUALORA L'INCIDENZA DELLA MANODOPERA OFFERTA RISULTI INFERIORE DEL 10% DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA DI PROGETTO.

La percentuale di ribasso, espressa in cifre e in lettere, **con tre decimali dopo la virgola**, viene calcolata rapportando il prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri della sicurezza, con il prezzo delle lavorazioni soggette a ribasso, stimato dall'Amministrazione e posto a base di gara.

Si precisa che:
- l'indicazione delle voci e quantità riportate nel documento "Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile" non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93;
- il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nel documento "Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile" previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico estimativo, l'analisi dettagliata dei prezzi unitari del progetto predisposta dalla provincia, dei "Parametri e Criteri per la valutazione delle offerte" ed il capitolato speciale d'appalto forniti dalla Stazione appaltante.

In esito a tale verifica il concorrente è tenuto a:
a) integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive inserendo, nel documento "Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile" sopra citato, in corrispondenza della rispettiva voce, la quantità ritenuta corretta nella cella in bianco, a destra della quantità indicata dall'Amministrazione. Una volta inseriti la nuova quantità, il "Costo Manodopera IMPRESA", il "Costo Noli e Trasporti IMPRESA" e il "Costo materiali IMPRESA", il modulo .pdf calcolerà automaticamente il "Prezzo unitario" (in cifre e in lettere), moltiplicando la somma dei costi relativi a: manodopera, noli e trasporti e materiali per le spese generali e per l'utile d'impresa indicati dal concorrente; il modulo .pdf calcolerà, altresì, automaticamente il

prezzo complessivo ("Importo totale") offerto per ogni singola voce moltiplicando la quantità, indicata dal concorrente, per il prezzo unitario;

b) inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto. Per ogni nuova voce inserita indica il "Costo Manodopera IMPRESA", il "Costo Noli e Trasporti IMPRESA" e il "Costo materiali IMPRESA".

L'inserimento di una nuova voce si esegue selezionando il riquadro "Aggiungi voce" posizionato in calce alle voci previste dalla stazione appaltante. A questo punto inserire l'eventuale codice identificativo della voce e, A PENA DI ESCLUSIONE:

- categoria di appartenenza,
- descrizione completa e dettagliata della voce,
- unità di misura,
- quantità,
- almeno uno dei seguenti campi: "Costo Manodopera IMPRESA", "Costo Noli e Trasporti IMPRESA","Costo materiali IMPRESA"

Il modulo .pdf calcolerà automaticamente il "Prezzo unitario" (in cifre e in lettere), moltiplicando la somma dei costi relativi a manodopera, noli e trasporti e materiali per le spese generali e per l'utile d'impresa, indicati dal concorrente; il modulo .pdf calcolerà, altresì, automaticamente il prezzo complessivo ("Importo totale") offerto per ogni singola voce moltiplicando la quantità indicata dal concorrente, per il prezzo unitario.

Comporta L'ESCLUSIONE AUTOMATICA delle offerte:

- **il mancato rispetto delle modalità sopra indicate;**
- **la presentazione di offerte in aumento rispetto al costo complessivo stimato dall'Amministrazione.**

➢ **<u>OFFERTA ECONOMICA PER L'ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE E DIFFERENZIALE DI PREZZO PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>**

L'offerente dovrà compilare **unicamente** ed **obbligatoriamente** il campo **"offerta immobile impresa (in cifre)" indicando in cifre il prezzo offerto per l'acquisto dell'immobile con due decimali dopo la virgola. In automatico si compilerà il campo "offerta immobile impresa" (in lettere).**

Si ricorda che l'offerta per l'immobile dovrà essere almeno pari o superiore al valore stimato ed indicato dalla Stazione appaltante PENA L'ESCLUSIONE del concorrente dalla gara.
Si segnala che il modulo "analisi dei prezzi unitari e lista delle lavorazioni e forniture" fornisce in automatico il messaggio **"Attenzione: il Prezzo dell'immobile è inferiore al valore inserito dalla Stazione appaltante!"**, qualora l'offerta risulti inferiore al valore stimato.

A seguito dell'inserimento dell'offerta relativa all'immobile, in calce alla presente sezione, <u>in automatico</u>, verrà evidenziato:

- **il campo denominato "Totale offerta per l'esecuzione dei lavori (comprensiva degli oneri di sicurezza)" che è il risultato della somma dei campi:**
  - **"Totale offerta al netto degli oneri per la sicurezza",** derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali per l'esecuzione dei lavori;
  - **"Importo oneri sicurezza".**
- **Il campo denominato "Differenziale Prezzo - OFFERTA CONGIUNTA" che è il risultato della differenza tra i campi:**

- **"Totale offerta per l'esecuzione dei lavori (comprensiva degli oneri di sicurezza)";**
- **"Offerta dell'impresa per l'immobile".**

Comporta L'ESCLUSIONE AUTOMATICA delle offerte:

- **la mancata presentazione dell'offerta per l'acquisizione dell'immobile e pertanto mancata compilazione del campo "offerta dell'impresa per l'immobile;**
- **la presentazione di un'offerta in ribasso sul valore stimato per l'immobile (pari ad Euro 326.241,75.-**

➢ **COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE**

Il concorrente dovrà indicare, A PENA DI ESCLUSIONE, i COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE, ai sensi dell'art. 58.29, comma 10, della L.P. 26/93, compilando il campo appositamente predisposto in calce al documento "Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile" .
In alternativa, il concorrente potrà indicare i costi relativi alla sicurezza specifica aziendale in un documento a parte (soggetto ad imposta di bollo), che dovrà, a pena di esclusione, essere firmato digitalmente e caricato a sistema classificandolo nell"Allegato economico."

Una volta compilato nella sua interezza (con l'inserimento anche dei **COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE**"), il modulo **"Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile"** dovrà essere **salvato e firmato digitalmente**, come qualsiasi altro documento; quindi, riepilogando:

- si seleziona il file **"Analisi prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture"**, che contiene le firme in formato PAdES (.pdf) del Responsabile della Struttura di merito e del Dirigente del Servizio Appalti e già compilato con le modalità sopra indicate da parte del concorrente;
- si attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- si carica a sistema il file così firmato, che avrà ora estensione .pdf.p7m, a corredo dell'offerta.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, il modulo "Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile" potrà essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il modulo **"Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile"** dovrà essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante **di ciascuna impresa raggruppata** o suo procuratore, secondo le seguenti modalità:
Impresa capogruppo:

- accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file "Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile" , che contiene le firme in formato PAdES (.pdf) del Responsabile della Struttura di merito e del Dirigente del Servizio Appalti e già compilato con le modalità sopra indicate da parte del concorrente;
- attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- il file così firmato avrà ora un'estensione .pdf.p7m. Questo file verrà trasmesso per la firma alle altre imprese componenti il raggruppamento temporaneo non ancora costituito.

Impresa mandante:

- riceve il file "Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile" da firmare digitalmente;
- accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file "Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile" , che ha estensione .pdf.p7m poiché precedentemente firmato dalla capogruppo;
- attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- ritrasmette il file così firmato all'impresa capogruppo o lo invia agli altri componenti il raggruppamento per l'apposizione anche della loro firma.

Al termine del processo di firma, il file in formato .p7m che sarà allegato all'offerta dovrà contenere:
- il modulo pdf debitamente compilato dal concorrente, comprensivo delle due firme successive in formato PAdES (.pdf) del Responsabile della Struttura di merito e del Dirigente del Servizio Appalti, con i relativi certificati di sottoscrizione;
- la firma dell'impresa invitata e, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, la/le firma/e dell'impresa/e mandante/i in formato CAdES (.p7m), apposta sul file .pdf debitamente compilato, con il relativo certificato di sottoscrizione.

Per verificare se la firma digitale sul file denominato **"Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile"** è stata apposta correttamente, si consiglia di prendere visione della Sezione VII della Guida Operativa.

Comporta **L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DELL'OFFERTA:**

- **il mancato utilizzo del modulo "Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile" fornito dall'Amministrazione;**
- **la presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base d'appalto per l'esecuzione dei lavori;**
- **la presentazione di offerte in rialzo per l'acquisto dell'immobile;**
- **la mancata indicazione e sottoscrizione dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale;**
- **la mancata indicazione dell'offerta per l'acquisizione dell'immobile;**
- **la mancata sottoscrizione, mediante firma digitale, del modulo "Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile" , con le modalità sopra indicate;**
- **la mancata indicazione del valore relativo alle voci "Spese generali impresa" e "Utile d'impresa";**
- **la mancata indicazione del costo di almeno una delle voci relative alla manodopera, ai noli e trasporti e ai materiali;**
- **la presenza di integrazioni o riduzioni di voci/quantità non effettuate con le modalità sopra indicate.**

Qualora il concorrente caricasse a sistema il documento **"Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile"** sia nella sezione "Dati di posizione " – "Note personali" che in quella "Dati generali " – "Note personali", l'Amministrazione terrà in considerazione solamente quest'ultimo.

3.A.2 MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL'OFFERTA

Una volta compilato il modulo "Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile" con i prezzi unitari di tutte le voci ivi indicate, **il totale offerto**, calcolato automaticamente dal sistema in calce al modulo "Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per

l'acquisto dell'immobile" - Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza" - **dovrà essere riportato nell'apposita sezione del sistema telematico** con le seguenti modalità:

- accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in "elaborare offerta";
- entrare nella gara di riferimento e posizionarsi nella sezione "*Dati posizione*";
- entrare nel dettaglio dell'unica posizione di gara presente a sistema cliccando su numero "1" o sulla lente d'ingrandimento;
- inserire il totale offerto al netto degli oneri della sicurezza (paragrafo 1.2.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa) nell'apposito campo "*Importo a valore*". L'importo ivi inserito genererà automaticamente il ribasso percentuale che sarà visualizzato sul documento di sintesi dell'offerta.

NB: il campo **"importo a valore"** dovrà contenere solamente l'importo relativo al campo "Totale offerta al netto degli oneri della sicurezza" per l'esecuzione dei lavori e pertanto non dovrà essere computato l'importo per l'acquisizione dell'immobile e/o il differenziale di prezzo.

Si raccomanda di prestare molta attenzione nel digitare correttamente l'importo, che dovrà coincidere con quello calcolato automaticamente nel modulo "Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile" .

Il ribasso percentuale risultante dal documento "Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile" sarà fisso ed invariabile. Pertanto, in caso di discordanza tra il ribasso risultante sul documento di sintesi e il ribasso percentuale calcolato automaticamente nel modulo "Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile" , prevarrà quest'ultimo.

Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell'offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento dell'importo a valore), si dovrà procedere alla generazione del "Documento di sintesi dell'offerta", cliccando sul pulsante "Documento di sintesi"; il sistema estrae il documento di sintesi, che deve essere salvato sul proprio personal computer e firmato digitalmente, dal legale rappresentante dell'impresa invitata (o da un suo procuratore).

Per le modalità di firma del documento di sintesi dell'offerta da parte di un'impresa singola si rinvia a quanto descritto nelle Sezioni VI e VII della Guida Operativa.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito o non ancora costituito, il documento di sintesi dell'offerta dovrà essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante dell'Impresa capogruppo o da un suo procuratore.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al "Documento di sintesi dell'offerta", si rinvia al paragrafo 1.4 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

Il documento "Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile" e il "**Documento di sintesi dell'offerta**" devono essere classificati, **a pena di esclusione**, nella categoria "Allegato economico", con le modalità di cui al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

3.A.3 EVENTUALE DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 della L.p. 2/2016 e 42 della L.p. 26/93, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, dovrà caricare a sistema la dichiarazione di subappalto firmata digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore, classificandola nella categoria "Allegato economico" (secondo le modalità di cui al paragrafo 1.1 - Capitolo 1 - Sezione III della Guida Operativa), assieme al documento "Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile" e al "Documento di sintesi dell'offerta".

La dichiarazione di subappalto dovrà contenere la precisa indicazione:

- dei lavori o delle parti di opere o lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
- delle relative categorie di lavori;
- relativamente alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, qualora il concorrente non abbia attestato un'adeguata qualificazione per eseguirle direttamente, dell'intento di subappaltare per intero le opere delle predette categorie, **a pena di esclusione**;

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito specificati:
- **le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente** sono subappaltabili o concedibili in cottimo **entro il limite massimo del 30%** dell'importo dato dalla somma di quanto complessivamente offerto per le lavorazioni soggette a ribasso relativamente alla categoria prevalente e degli oneri della sicurezza fissati dall'Amministrazione per la medesima categoria. **Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.**

- le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili/subappaltabili sono subappaltabili o concedibili in cottimo fino all'intero loro importo risultante dall'offerta, eventualmente incrementato dei relativi oneri per la sicurezza.

Qualora il concorrente sia privo dei requisiti di qualificazione per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria è tenuto a dichiarare, a pena di esclusione, l'intento di subappaltare per intero le opere delle medesime categorie.

Si ricorda che per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS21 il subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, nella singola lavorazione, individuata con un'unica voce della lista delle lavorazioni e forniture, la fornitura non può essere separata dalla posa in opera ai fini dell'affidamento in subappalto di quest'ultima, se tale possibilità non è espressamente prevista dal Capitolato speciale.

La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante o da suo procuratore, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, la mancata sottoscrizione di tale dichiarazione con le modalità sopra indicate, comporta l'esclusione dalla gara.
Fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste, le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.p. 26/93, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

3.A.4 MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

L'offerta economica è soggetta ad imposta di bollo. L'imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l'apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti 1 e 2.

Per la gara in oggetto l'importo dell'imposta di bollo, da assolvere in modo virtuale, è pari **ad € 64,00.- (n. 4 marche da bollo da € 16,00**.-, una ogni 4 facciate del documento "**Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile"**, compreso il documento di sintesi dell'offerta).
Nel caso venga presentata la dichiarazione di subappalto, **aggiungere ulteriori € 16,00.-** all'importo sopra esposto.

1. BOLLO VIRTUALE EX ART. 15 DEL DPR 642/1972

La presente modalità può essere utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del DPR 642/1972.
Ai fini della documentazione da allegare all'offerta, l'Impresa dovrà caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, classificandola nella categoria "Allegato economico".

2. ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Il concorrente può dimostrare di avere assolto l'imposta di bollo sull'offerta compilando il modulo denominato "Attestazione imposta di bollo" - Allegato D al presente bando.
A tal fine, il concorrente dovrà:

- inserire i codici identificativi delle marche da bollo relative all'appalto in oggetto;
- applicare le marche nello spazio riservato e procedere al loro annullamento;
- scansionare il modulo, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema tra gli "Allegati economici".

Il modulo deve essere conservato in originale presso l'operatore economico partecipante alla gara.

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla stazione appaltante.

3.B) MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà compilare la documentazione richiesta dall'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta". Essa **deve essere firmata digitalmente** (dal legale rappresentante dell'impresa o un suo procuratore) con estensione **.pdf.p7m e caricata a sistema classificandola nella categoria "Allegato tecnico",** come indicato ai paragrafi 1.1 e 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
Il sistema sap-srm sul quale va caricata la documentazione tecnica non consente di caricare file di grandezza maggiore di 15 MB.

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta tecnica nonché l'individuazione degli elementi di valutazione, dei relativi pesi ad essi attribuiti e delle

modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte."

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, di consorzio ex art. 2602 CC già costituito e di GEIE, tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica possono essere sottoscritti **digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, di consorzio ex art. 2602 CC non ancora costituito , i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti **digitalmente** dal legale rappresentante **di ciascuna impresa raggruppata** o suo procuratore seguendo le medesime modalità di apposizione della firma digitale sul file "Analisi/lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisto dell'immobile".
Ai sensi dell'art. 7-bis comma 5 della l.p. 26/1993 e dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, come meglio precisato al successivo paragrafo 9, nell'offerta tecnica il concorrente potrà altresì dichiarare la volontà di non consentire l'accesso, da parte di altri concorrenti, alle informazioni contenute nell'offerta, avendo cura di indicare espressamente i documenti, o parte degli stessi esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, fornendo motivata e comprovata dichiarazione.
In caso contrario, l'Amministrazione garantisce ai soggetti legittimati, senza ulteriore contraddittorio con l'offerente, l'accesso ai documenti.

L'errata classificazione dei documenti sopra citati costituisce causa di non ammissibilità e la non assegnazione di alcun punteggio all'offerta tecnica.

L'offerta tecnica non potrà contenere, A PENA DI ESCLUSIONE, alcun riferimento di tipo economico.

Si precisa che nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" sono state richiamate delle penali previste nel capitolato e sono state disciplinate modalità specifiche di controllo delle dichiarazioni rese in sede di offerta.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, ed eventualmente qualora dovuta, di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8, dovranno essere caricate a sistema, firmate digitalmente con l'estensione .pdf.p7m e classificate nella categoria **"Allegato amministrativo"**.

4.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

- **un'unica istanza di partecipazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000:**
  - dal legale rappresentante dell'impresa singola,
  - dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, del consorzio ordinario o del GEIE,
  - dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna impresa raggruppata e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, **attestante di avere** :

♦ esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali,

compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,

- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto".
- **di accettare la seguente clausola** "la dichiarazione di cui all'art. 57 comma 5 del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26 attestante "che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93". A tal fine è possibile per il concorrente utilizzare il modello allegato al presente bando sotto la lettera **A1) e A2)**.
  - **il Documento di gara unico europeo – DGUE –,** consistente in un'autodichiarazione, resa dal Legale rappresentante dell'Impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliare in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che si allega al presente bando sotto la lettera **B)**, attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, indicati al paragrafo 2.2, e con i contenuti e le modalità in esso previsti.

AVVERTENZE PER COMPILAZIONE DGUE

- il documento può essere compilato digitalmente mediante il programma gratuito "acrobat reader", poi stampato e sottoscritto; in alternativa può essere stampato, compilato a mano e sottoscritto;
- i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV e VI del DGUE;
- qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n. …..".
- in caso di ricorso all'avvalimento di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C), le eventuali imprese ausiliarie devono anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte VI in aggiunta alla dichiarazione richiesta al paragrafo 4.6;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lettera A- Forma della partecipazione) dovranno anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte III;
- in caso di volontà di ricorrere al subappalto, i concorrenti **NON** sono tenuti alla compilazione della parte II, lettera D, ma è richiesta la presentazione della dichiarazione di cui al precedente paragrafo 3.A.3 da allegare all'offerta economica (fac simile **allegato G)**;
- con riferimento alla parte IV **"α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE**" **NON** è necessaria la sua compilazione in quanto il possesso dell'attestazione

SOA va dichiarato nella parte II lettera a);

- ulteriori indicazioni per la compilazione del DGUE sono rinvenibili nell'allegata circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (**allegato C: estratto normativo**).

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e/o del DGUE di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli;
- incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o della dichiarazione e/o nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

È in facoltà dell'operatore economico produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.**, **il consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate,** il G.E.I.E. e le imprese facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 , essi dovranno rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e il DGUE. Inoltre le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016..

NOTA BENE

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del d.lgs. 50/2016, in caso di r.t.i. costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

°°°

Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del

raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura.**
Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.4.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

4.2 DEPOSITO CAUZIONALE

Il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandolo nella categoria "Allegato amministrativo", il documento, **SOTTOSCRITTO DAL SOGGETTO FIDEIUSSORE MEDIANTE FIRMA DIGITALE**, comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari ad **Euro 35.382,17.-** corrispondente al **1% dell'importo a base di appalto**, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione (come previsto dall'art. 31, comma 3 della L.p. 2/2016 e dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 per quanto compatibile con la normativa provinciale vigente).

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 31 comma 5 della l.p. 2/2016, ai sensi del quale l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. (EURO 17,691,08.-). **Per fruire di questo beneficio l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.**

In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e **intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento**.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

1. tramite **deposito in contanti**, esclusivamente presso gli sportelli del Tesoriere capofila della Provincia Autonoma di Trento – Unicredit spa, specificando i seguenti codici:
codice filiale: 5079;
codice ente: 400;
causale: deposito cauzionale riferito alla gara "REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE PASSO S. GIOVANNI – LOCALITÀ CRETACCIO UNITÀ S. ISIDORO VIABILITÀ INTERNA A S. GIORGIO: TRATTA S. ISIDORO"; in tal caso il versante dovrà presentare, a comprova

dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di pagamento del bonifico riportante il codice di riferimento operazione (CRO). **L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione**;

2. **in titoli** del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito. **L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione**;

3. mediante **fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale.**

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

I file contenenti la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere **sottoscritti digitalmente mediante firma digitale** dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito) e accompagnati da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine si allega sotto la lettera D) un fac-simile di dichiarazione).

In alternativa, il concorrente può presentare copia della cauzione provvisoria e della dichiarazione di cui al precedente capoverso sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale che attesti la sua conformità con l'originale.

I concorrenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata con le modalità sopra specificate ed integrata con la seguente clausola:

- "IL FIDEIUSSORE RINUNCIA ALL'ECCEZIONE DI CUI ALL'ART. 1957, SECONDO COMMA DEL CODICE CIVILE".

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole:

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. Il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile.
5. Il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.

Si precisa che la fideiussione bancaria è soggetta a imposta di bollo.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione comprovanti la costituzione del deposito cauzionale richiesti ai sensi del presente paragrafo 4.2, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta **PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.2, indicandone il contenuto ed i soggetti che devono renderle.

Il ricorso al soccorso istruttorio **NON** comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta CRO in caso di deposito in contanti o di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato);
- mancata sottoscrizione digitale della fideiussione da parte del soggetto garante ovvero mancata presentazione della dichiarazione di conformità all'originale della cauzione provvisoria, sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale;
- mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara;
- mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento.

Si procederà ad <u>ESCLUDERE</u> il concorrente nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC. - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandolo nella categoria "Allegato amministrativo", la **RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di EURO 140, 00.-** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - deliberazione 22 dicembre 2015, n. 163 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo o http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi o direttamente all'indirizzo http://contributi.avcp.it

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **CODICE CIG 6861865E1E** che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **<u>On line mediante carta di credito</u>** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video. <u>A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta</u>, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **<u>in contanti</u>**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi/homepage.html è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. <u>Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta</u>.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

<u>A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve caricare a sistema la ricevuta di pagamento in formato pdf e firmata digitalmente, dal legale rappresentante o un suo procuratore, con estensione .pdf.p7m.</u>

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora l'operatore economico attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione dell'operatore economico, richiederà all'operatore economico di effettuare un

nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per l'operatore economico di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.

Si procederà ad **ESCLUDERE** l'operatore economico nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.

4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito dovranno caricare a sistema, classificandoli nella categoria "Allegato Amministrativo", tramite l'impresa capogruppo, i files relativi a:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.6 AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 20 della L.p 2/2016 dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al **paragrafo 2.2 lett. c), a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i lavori per i quali i requisiti sono stati prestati.**
In tale caso l'operatore economico dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", oltre a quanto previsto dal paragrafo 4:

- il **DGUE** compilato e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento (per la parte IV è sufficiente compilare solamente la prima lettera ""α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE";
- la **DICHIARAZIONE** sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui si impegna, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto.

Si precisa che:

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, **A PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, **PENA L'ESCLUSIONE DI ENTRAMBI**;
- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento "a cascata".

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà fornire originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell' operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, che andranno indicate puntualmente nel contratto nel caso di avvalimento di requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE da parte dell'impresa ausiliaria;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

4.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE E DELLE IMPRESE CHE HANNO DEPOSITATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO E DEI CURATORI DEL FALLIMENTO AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO.

Per la partecipazione di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero da parte del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

Si procederà ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui si accerti che la documentazione sia stata resa e/o sottoscritta oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45 comma 2 lett. B) E C) DEL D.Lgs. 50/2016.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A – forma della partecipazione) dovranno presentare, classificandolo nella categoria "Allegato Amministrativo", il DGUE limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della LP 2/2016.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici per conto delle quali in soggetto partecipa;
- incompletezza o refusi materiali nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione presentata a sistema, provvederà:

a) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e classificati come "Allegato Amministrativo" e a verificare la completezza e regolarità della documentazione e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara oppure a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tale fine la seduta;
b) esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, il Presidente di gara provvederà ad aprire i documenti presentati dai concorrenti

ammessi alla gara classificati come "'Allegato tecnico";
c) a riscontrare il contenuto attraverso la lettura dell'intestazione dei singoli files contenuti nell"'Allegato tecnico", verificandone la corrispondenza con quanto richiesto dagli atti di gara;
d) a dichiarare chiusa la seduta di gara e a trasmettere alla Commissione tecnica, appositamente nominata con delibera della Giunta provinciale, i files contenuti nell'"Allegato tecnico", per la loro valutazione ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo.

La Commissione tecnica procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando nonché dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", previa verifica della regolarità formale della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, alla valutazione delle offerte ritenute regolari e all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali. All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione tecnica trasmette i suddetti verbali, contenenti la graduatoria parziale dei punteggi e le eventuali proposte di esclusione delle offerte tecniche per riscontrate violazioni delle prescrizioni degli atti di gara poste a pena di esclusione, alla struttura competente per l'espletamento della procedura di gara.

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, dopo aver dato lettura, anche per estratto, dei verbali redatti dalla Commissione tecnica e dei punteggi attributi agli elementi diversi dal prezzo e, qualora ritenga correttamente concluso l'operato della Commissione tecnica, provvede:
a) ad escludere, se del caso, i concorrenti sulla base della proposta della Commissione tecnica e ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara classificati come "Allegato economico";
b) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti per l'esecuzione dei lavori, dell'importo complessivo del costo del personale, dell'importo offerto per l'acquisto dell'immobile e del differenziale di prezzo per l'esecuzione del contratto;
c) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche congiunte secondo le modalità indicate nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte";
d) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;
e) qualora l'importo complessivo del **costo del personale** risultante dalle analisi prodotte dal concorrente che ha presentato la migliore offerta sia pari o inferiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse, dichiara la chiusura della seduta pubblica e dispone – entro 5 giorni lavorativi - la trasmissione delle offerte all'organo competente per la fase della valutazione dell'anomalia, che, in conformità al disposto dell'articolo 30 comma 5 bis1 della L.P. n. 26/93, procede alla verifica della congruità secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.3 dell'elaborato "Parametri e Criteri per la valutazione delle offerte", di cui all'Allegato F) e al paragrafo 7 del presente bando di gara;
f) qualora l'importo complessivo del **costo del personale** risultante dalle analisi prodotto dal concorrente che ha presentato la migliore offerta sia superiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse, dichiara la chiusura della seduta pubblica e dispone – entro 5 giorni lavorativi - la trasmissione delle offerte all'organo competente per la fase della valutazione dell'anomalia, che procede alla verifica della sussistenza di elementi specifici ai fini della valutazione della congruità, secondo quanto disposto dall'articolo 30 comma 5bis della L.P. 26/93. In tale caso, il responsabile del procedimento procede alla verifica della congruità secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.3 dell'elaborato "Parametri e Criteri per la valutazione delle offerte", di cui all'Allegato F) e al paragrafo 7 del presente bando di gara.
All'esito delle valutazioni del responsabile del procedimento, il presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'esclusione delle offerte che all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione in favore del concorrente la cui offerta abbia totalizzato il punteggio complessivo più alto e che sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

6. SUBAPPALTO

Si rinvia al precedente paragrafo 3.A.3.

7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Il responsabile dell'Amministrazione competente per la fase di esecuzione svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis e comma 5 bis 1 della LP 26/93, ai fini dell'individuazione delle offerte anomale, l'amministrazione aggiudicatrice non applica i criteri automatici di cui all'art. 40 della LP 26/93 e dell'art. 63 del Regolamento di attuazione alla LP 26/93, bensì valuta la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono complessivamente anormalmente basse.
Costituisce elemento specifico ai fini della valutazione della congruità delle offerte il caso in cui l'importo complessivo del costo del personale dell'offerta è pari o inferiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse.

Ricevuta la documentazione da parte di APAC, nei 5 giorni lavorativi seguenti la Struttura di merito procede alla valutazione preventiva delle offerte ed alla eventuale richiesta al concorrente primo in graduatoria di giustificativi scritti ai fini della valutazione della congruità dell'offerta.

Rimane salva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea nei confronti dei concorrenti seguenti in graduatoria fino al quinto.

Il tempo concesso per la presentazione dei giustificativi è pari a 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione.

Con la nota di richiesta dei giustificativi, la Struttura di merito convoca in audizione il concorrente l'ultimo giorno utile per la presentazione dei giustificativi.

La Struttura di merito si riserva 5 giorni lavorativi per la valutazione conclusiva delle giustificazioni, chiedendo eventualmente al concorrente ulteriori integrazioni. Per la presentazione di queste ulteriori giustificazioni potranno essere concessi al massimo 5 giorni lavorativi, decorsi i quali l'Amministrazione assumerà comunque le proprie determinazioni.

Le modalità di presentazione delle giustificazioni e i criteri di valutazione della congruità sono specificati nel documento denominato "Parametri e criteri per la valutazione delle offerte", di cui all'Allegato F) del presente bando di gara.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.P. 26/93, qualora l'Autorità che presiede la gara abbia un fondato motivo di ritenere che le Imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. 26/93. Tale. Collegio di

Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto d'appalto eventualmente stipulato.

8. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016 l'Amministrazione procederà nei confronti dell'**aggiudicatario e dell'eventuale impresa ausilaria, nonché di un ulteriore operatore economico individuato tramite sorteggio alla verifica** dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei **requisiti di ordine speciale richiesti dal paragrafo 2.2 del presente bando** e dichiarati nel corso della procedura di affidamento.
Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 23 della L.P. 2/2016.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'amministrazione richiederà a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.p. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'**ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, all'**ESCUSSIONE della cauzione provvisoria** presentata e alla **SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione** per i provvedimenti di competenza, e aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.p. 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

L'impresa aggiudicataria dovrà produrre **entro 10 giorni dal ricevimento** della comunicazione di avvenuta aggiudicazione la seguente documentazione:

- **Certificazione di Sistema di Qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 o UNI CEI EN 45000**, rilasciata da organismi accreditati ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 31, comma 5 della L.P. 2/2016.

In casi di raggruppamento temporaneo di imprese la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata **da ciascuna delle Imprese associate.**

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000**. In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di Amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad **ANAC** che, ai sensi dell'articolo 80 comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Per la valutazione dei **motivi di esclusione** si rinvia a quanto disposto dall'art. 24 della L.p. 2/2016 e dall'art. 57 della direttiva 2014/24/UE, allegati al presente bando sotto la lettera C (estratto normativo), in combinato disposto con l'art. 80 del D.lgs 50/2016.

L'Amministrazione verificherà altresì la veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di offerta tecnica, adottando - nel caso siano accertate dichiarazioni non veritiere – apposito provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione, e disponendo altresì l'escussione della cauzione provvisoria presentata e la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza, aggiudicando l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria.

9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

b) **le ulteriori DICHIARAZIONI** che potranno essere richieste dal servizio di merito ai fini della stipulazione del contratto. Tra queste, una DICHIARAZIONE dalla quale risultino:
- l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che "l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta");
- l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;

c) ai fini dell'eventuale **subappalto**, la documentazione richiesta dall'art. 26, comma 3, della L.p. 2/2016;

d) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.p. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e PROGRAMMA DEI LAVORI, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.

e) (*Qualora Aggiudicatario Sia Un Raggruppamento E Non Abbia Già Presentato Il Mandato In Sede Di Gara*)
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando di gara;

f) **in caso di avvalimento:** originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell' operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, che andranno indicate puntualmente nel contratto nel caso di avvalimento di requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale.

g) la **CAUZIONE DEFINITIVA** e le **GARANZIE** aventi le caratteristiche di seguito indicate.

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione:

a) e**ntro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al precedente paragrafo 9, LA FIDEJUSSIONE di cui all'art. 31, comma 4 L.p. 2/2016 e all'art. 23 della L.p. 26/1993,** a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 comma 4 della L.p. 2/2016. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire tramite fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D. Lgs. 17/3/1995, n. 175 che dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),

- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- espressa indicazione delle seguenti clausole:

1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell'Amministrazione appaltante;
2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori, oppure il certificato di ultimazione dei lavori rilasciato al soggetto stipulante dall'Amministrazione appaltante, nei quali casi l'obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi sei mesi dalla scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.p. 26/93, salvo dichiarazione dell'Amministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Amministrazione appaltante a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonchè a rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione appaltante è quello in cui ha sede la medesima;

5. solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione appaltante".

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dall'Amministrazione appaltante. La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi che verranno inviati dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.
Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa;

b) almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la POLIZZA ASSICURATIVA di cui all'art. 23 bis della L.p. 26/93, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari a:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.
Partita I Opere e impianti permanenti e temporanei:
(importo di aggiudicazione)
Partita 2 Opere ed impianti preesistenti
(Euro 500.000,00) (cinquecentomila/00) massimo indennizzo
Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a
Euro 100.000,00 (centomila/00)

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.
Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.
La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori deve comprendere:
a) i danni a cose dovuti a vibrazione importo Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)
b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere importo Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00)
c) danni a cavi o condutture sotterranee. Importo Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00)

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123 e dovrà riportare le integrazioni e i contenuti di cui all'art. 25 del Capitolato speciale di appalto.

Si fa presente che non sarà accettato il sistema delle applicazioni, in quanto non ritenuto conforme alla disciplina recata dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo di applicano le disposizioni dell'art. 87 del regolamento di attuazione della L.p. 26/93, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.
La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo paragrafo 11, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo

29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito in legge 14 agosto 2014, n. 114).

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione/ elementi si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando.
Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).
Ai sensi dell'art. 40 bis, comma 3 della L.p. 26/93, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 8 e 9, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. 252/98, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Trova applicazione l'art. 40 BIS della LP 26/93.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 46 della LP 26/93, per le motivazioni d'urgenza indicate nella Determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità n. 66 dd. 11/11/2016 (punto 10), l'Amministrazione può autorizzare la **consegna dei lavori** immediatamente dopo l'aggiudicazione e **prima della stipulazione del relativo contratto**, decorso il termine di cui all'art. 40 bis, comma 6 della L.p. 26/93, subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie di cui al presente bando, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria. **Si invitano i concorrenti a precostituirsi la documentazione e le garanzie** di cui sopra (acquisendo, a titolo meramente esemplificativo: dichiarazioni dei redditi, bilanci, polizze assicurative, ecc.) al fine di non incorrere nella sanzione dell'incameramento della cauzione provvisoria.

Prescrizioni in merito al subappalto o affidamento in cottimo: l'affidamento in subappalto o in cottimo é sottoposto alle condizioni previste dall'art. 42 della L.p. 26/93 e dall'art. 26 L.p. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

Ai sensi dell'art. 36 comma 7 della LP 26/93, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione**. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi servizi.
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 58.8 LP 26/93.

Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ai fini della consegna dei lavori, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prescritta all'art. 90 comma 9 lettera a) e lettera b) del D. Lgs. 81/2008 sulla base della documentazione presentata dall'Impresa esecutrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del Capitolato speciale di appalto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.

Secondo quanto specificato in Capitolato d'appalto:
Art. 16.0
"a) contestualmente alla stipula del contratto d'appalto si perfeziona la stipula di un contratto preliminare di compravendita soggetto ad annotazione nel Libro fondiario;
b) sull'importo di ogni certificato di pagamento viene recuperata una quota parte del prezzo offerto dall'appaltatore in sede di gara, secondo quanto disciplinato dai commi 12bis, 12ter e 12 quater dell'art. 17 del presente Capitolato, fino a concorrenza del prezzo di cessione;
c) ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo, è stipulato il contratto di compravendita, con cui l'appaltatore entra in possesso dell'immobile; il diritto di proprietà viene intavolato a favore dell'appaltatore o, salve diverse specifiche, pro quota a favore di tutte le imprese costituenti l'A.T.I."

art. 17 commi 12 bis, 12 ter e 12 quater
"12bis. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è recuperata una quota del prezzo di cessione dell'immobile offerto dall'appaltatore in sede di gara, calcolata come percentuale dei lavori eseguiti (come risultante dal corrispondente SAL) rispetto all'importo di contratto.
12ter. La quota del prezzo di cessione dell'immobile offerto dall'appaltatore in sede di gara da recuperarsi sull'importo di ogni certificato di pagamento (ai sensi del precedente comma 12bis), è recuperata sulle somme dovute all'appaltatore e NON sulle somme da pagare direttamente dall'Amministrazione al subappaltatore.
12quater. Se in corrispondenza all'emissione dell'ultimo SAL non sarà stato recuperato l'intero prezzo di cessione dell'immobile offerto dall'appaltatore in sede di gara, la differenza tra l'importo offerto dall'appaltatore ed il totale delle detrazioni effettuate in occasione dei pagamenti a titolo di prezzo per l'esecuzione dei lavori dovrà essere versata dall'appaltatore all'atto della stipulazione del contratto di compravendita dell'immobile."

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara,

autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott.ssa Paola Viola

11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Agenzia per gli Appalti e Contratti – Ufficio gare intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:
1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di appalto;
4. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Appalti;
6. in ogni momento l'operatore economico potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Con motivata dichiarazione da allegare all'offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti **le parti relative all'offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata,** in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 13, comma 6, del Codice dei contratti.
In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione
In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna –
(documento firmato digitalmente)

PF/PV

Allegati:
- fac simile istanza di partecipazione (allegato A1 e A2)
- DGUE (allegato B)
- Estratto normativo (allegato C)
- Modelli per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato D)
- "analisi/lista dei prezzi unitari e offerta per l'acquisizione dell'immobile" (allegato E)
- "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" con allegate le 3 schede per rendere le

dichiarazioni (allegato F)

- Dichiarazione di subappalto (allegato G)
- Modello di dichiarazione "Attestazione imposta di bollo" (allegato H)
- Cartella con gli "elaborati di progetto" in cui è contenuta anche la "Valutazione della Casa Cantoniera in Folgaria p.ed. 1962 in cc Folgaria"
- Guide operative